

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

#### Istituzione dell'Università del Friuli in Udine

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha riconosciuto l'esigenza:

a) del potenziamento della funzione regionale ed internazionale dell'Università di Trieste;

b) dell'istituzione ed attuazione di una seconda Università a Udine;

c) della realizzazione dell'area di ricerca scientifica di Sistiana (Trieste).

Il Consiglio ha ritenuto che a quanto sopra si debba provvedere (in base al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766) con un disegno di legge che sia un atto di programmazione degli studi universitari nella Regione e che si ispiri ai seguenti criteri:

a) proporsi una visione organica ed integrata dello sviluppo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, per gli evidenti collegamenti tra i due settori, articolata temporaneamente fino alla riforma universitaria;

b) garantire, in questo quadro, le strutture e le funzioni dell'Università di Trieste e prevederne le opportune iniziative di po-

tenziamento sia con l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di scuole speciali, sia sul piano di una maggiore presenza internazionale, sia nel settore edilizio e dei servizi di diritto allo studio;

c) prevedere la creazione di una Università ad Udine, con facoltà e corsi di laurea non esistenti a Trieste e chiaramente diversificati rispetto a quelli ivi operanti, individuati sulla base di precise esigenze di sviluppo economico e sociale ed organizzati secondo concezioni didattiche e scientifiche avanzate;

d) attuare, stabilendo procedure e contenuti idonei nella legge di programmazione, il principio del coordinamento e della non concorrenzialità tra i due Atenei, le cui attività e funzioni devono risultare complementari e convergenti all'unico fine dello sviluppo dell'intera regione;

e) prevedere le iniziative e gli interventi relativi al diritto allo studio, da assicurare essenzialmente in termini di servizi, specialmente per i giovani provenienti dalle zone più distanti dalle sedi universitarie;

f) recepire elementi innovatori negli ordinamenti sia dell'Università di Trieste che di quella istituenda di Udine, allo scopo di

promuovere il rinnovamento degli studi e delle strutture anticipando la riforma universitaria.

Al fine di puntualizzare e completare tali motivazioni e le conseguenti determinazioni alle quali è pervenuta, la Regione autonoma, nel generale assenso delle maggiori forze politiche, ha reso note alcune essenziali considerazioni, strettamente connesse con la funzione ed il ruolo che la Regione attribuisce all'istruzione universitaria, in rapporto allo sviluppo sociale ed economico ed alle esigenze professionali, culturali e scientifiche della comunità del Friuli-Venezia Giulia.

La Regione Friuli-Venezia Giulia preliminarmente valuta la qualificante funzione che un nuovo assetto degli studi superiori può svolgere nella vita interna del Friuli-Venezia Giulia e nel Paese ed anche sul piano dei particolari rapporti internazionali che le derivano dalla sua collocazione territoriale.

In una tale dimensione, ponendosi perciò l'obiettivo di concorrere ad una nuova politica di sviluppo economico e di programmazione, la Regione autonoma è consapevole del fatto che per operare un tale salto di qualità occorre garantire, sia attraverso la democratizzazione delle strutture universitarie che mediante una diversa concezione della politica del diritto allo studio, le più ampie occasioni di scelta e di accessibilità alle strutture medesime.

In considerazione di ciò, nel fare esplicito richiamo agli orientamenti politico-programmatici contenuti nell'ordine del giorno votato dall'Assemblea regionale, la Giunta regionale ha fornito il 18 dicembre 1974 al Governo le seguenti indicazioni per l'elaborazione e per l'attuazione, con legge dello Stato, di un programma quinquennale di sviluppo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica nel Friuli-Venezia Giulia, che preveda quanto segue:

1) Il potenziamento dell'Università di Trieste, con l'istituzione di un corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali, con il completamento delle attrezzature, degli impianti e dei servizi relativi ai corsi di laurea già esistenti, nonché con specifiche iniziative atte a valorizzare la funzione internazio-

nale dell'Ateneo e la collaborazione con altre Università europee.

La richiesta di istituzione di un corso in scienze statistiche ed attuariali, oltre a rispondere ad una esigenza, da tempo prospettata, tra l'altro, da numerose compagnie di assicurazione di carattere nazionale ed internazionale, intende costituire con il Centro di calcolo già esistente, che necessita di adeguati potenziamenti, un razionale complesso di preparazione e qualificazione professionale.

Il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature e delle sedi di alcune facoltà (quelle di scienze e di medicina, per citare le più importanti, non hanno ancora trovato un definitivo assetto) appaiono indispensabili per qualificare la funzione dell'Ateneo che, proprio per la sua collocazione geografica, deve essere considerato un polo di riferimento e di convergenza, nel quadro della collaborazione didattica e scientifica, soprattutto per le Università dei Paesi contermini.

La Giunta regionale ha fatto presente che l'Università di Trieste sta attraversando un periodo di gravissime difficoltà sia sul piano delle disponibilità finanziarie sia su quello del completamento delle strutture edilizie e dei servizi generali didattici (biblioteche, ecc.) sia su quello della realizzazione del diritto allo studio, con particolare riguardo agli studenti non residenti nel capoluogo regionale.

La Regione autonoma ritiene che l'Università di Trieste, che comprende oggi nove facoltà (cui si aggiunge quella distaccata a Udine), costituisca per il Friuli-Venezia Giulia e per l'intero Paese una struttura fondamentale per lo sviluppo della cultura, per la preparazione professionale e per la ricerca scientifica a livello internazionale e che, proprio in considerazione di tale sua peculiare funzione, essa debba essere sostenuta dallo Stato con particolare sollecitudine ed efficacia di interventi, assicurandole strutture e mezzi per mantenere il livello di attività già raggiunto e per svolgere in modo pienamente soddisfacente la sua funzione didattica e scientifica, nonché per valorizzare in modo pieno, nell'interesse del Paese, tutta la sua potenzialità di collegamento e di iniziativa verso l'Europa orientale.

2) La realizzazione dell'area di ricerca scientifica di Sistiana (Trieste), già da tempo individuata come zona di insediamento ottimale per nuove istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica ad alto livello, allo scopo di assicurare il rilancio della funzione internazionale della Regione nel settore quaternario. La richiesta regionale è stata formulata sia nella considerazione che questo settore costituisce un essenziale strumento di sviluppo e di propulsione per l'intera economia regionale, sia nella consapevolezza di poter concorrere con un forte impegno al superamento del grave divario esistente tra il nostro Paese e quelli di economia avanzata.

Si ricorda inoltre come, a livello internazionale, sia già stata posta la candidatura di Trieste quale sede di una facoltà scientifica dell'Università dell'ONU e come tale aspirazione della Regione, ufficialmente espressa al Governo nazionale (Ministero della ricerca scientifica) fin dalla primavera del 1973, abbia già trovato il necessario sostegno attraverso la presentazione all'ONU della candidatura ufficiale da parte del Governo italiano.

L'Università internazionale delle Nazioni Unite potrà trovare, tra l'altro, un valido supporto nel Centro internazionale di fisica teorica, che opera a Trieste ormai da vari anni e che si può considerare per molti versi un centro pilota di collaborazione scientifica a livello internazionale, come è stato ripetutamente riconosciuto nelle sedi più qualificate (UNESCO, AIEA, ecc.).

3) L'istituzione di una Università autonoma a Udine, organizzata secondo impostazioni e contenuti anticipatori della riforma degli studi superiori e articolata nei seguenti corsi di laurea:

lingue e letterature straniere moderne;  
lingue e letterature dell'Europa orientale;

ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

ingegneria per la programmazione industriale, l'economia e la gestione delle aziende;

scienze agrarie e dell'alimentazione;  
scienze dell'amministrazione.

La creazione in Udine di una Università autonoma trova obiettive motivazioni, in linea con quanto previsto dai « provvedimenti urgenti per le Università »:

a) nella domanda attuale e potenziale d'istruzione superiore proveniente dagli studenti delle zone friulane, nell'accertata evasione della popolazione studentesca, in particolare di quella del pordenonese, verso altre università extra-regionali, con conseguente depauperamento delle risorse umane e culturali locali, già danneggiate dal fenomeno dell'emigrazione;

b) nei criteri generali di pianificazione economica e territoriale della Regione;

c) nella disponibilità esistente o facilmente rinvenibile nella città di Udine e nelle zone limitrofe di strutture e infrastrutture da destinare al nuovo Ateneo;

d) nell'esistenza, fin dall'anno 1968, di un Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine, al quale partecipano gli enti locali ed al quale la Regione dà il suo sostegno;

e) nella preesistenza in Udine di una facoltà di lingue e letterature straniere moderne e del biennio propedeutico di ingegneria dell'Università degli studi di Trieste, avviati sulla base di apposita convenzione stipulata tra detta Università ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine.

La scelta dei corsi di laurea è scaturita da una serie di indagini e valutazioni compiute dalla Regione, dagli enti locali, dai partiti, dai sindacati, dalle categorie produttive.

Il corso di laurea in lingue e letterature dell'Europa orientale costituirebbe un importante completamento dell'attività didattica e scientifica già avviata con il corso di lingue e letterature straniere moderne e sarebbe soprattutto conto della posizione geografica e della funzione internazionale della Regione verso i Paesi dell'Est, come punto di convergenza di più culture.

L'ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale offre il vantaggio di completare, su scala regionale, la serie di corsi di laurea della facoltà di ingegneria

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esistenti a Trieste, risultando inoltre tale corso:

a) di particolare rispondenze e utilità ai fini dello sviluppo regionale, a fronte di un problema reale rappresentato dal fenomeno di territori montani e di pianura poco popolati, con caratteristiche geomorfologiche piuttosto complesse e travagliate ed in cui si pone drammaticamente il problema del dissesto idrogeologico;

b) di specifica utilità ed attualità per i complessi problemi di pianificazione urbanistica e di definizione di un'ottimale politica del territorio, che la Regione va affrontando in questi anni sulla base del suo programma di sviluppo, specie nelle zone maggiormente depresse.

Gli altri corsi indicati vanno essenzialmente collegati con le possibilità e le esigenze di espansione dei settori produttivi di maggior rilievo per l'economia regionale (industria, agricoltura e servizi terziari). Si sottolinea, a questo proposito, come lo sviluppo industriale del Friuli-Venezia Giulia sia basato quasi esclusivamente sulle piccole e medie industrie, le quali, dal punto di vista tecnologico, manageriale e della commercializzazione, non sono in grado di reggere alla moderna organizzazione del settore in cui operano. Si ritiene, quindi, che un corso di laurea in ingegneria per la programmazione industriale, l'economia e la gestione delle aziende sia particolarmente utile per fornire al tessuto economico regionale un tipo di ingegnere polivalente con preparazione manageriale, e quindi in grado di trovare facilmente il migliore impiego nelle imprese esistenti nella Regione.

Con la preparazione che verrebbe poi fornita dal corso di laurea in scienze dell'amministrazione si tende a dare una preparazione professionale atta ad attualizzare ed affrontare e risolvere i problemi connessi con la gestione di organizzazioni complesse, sia pubbliche che private, e la capacità di definire programmi operativi e strategie di azioni per dette organizzazioni.

Per la facoltà di scienze agrarie e dell'alimentazione, vanno tenuti presenti numerosi

fattori, che fanno ritenere di vitale importanza, in rapporto alle caratteristiche peculiari della Regione, la creazione di una tale facoltà, e ciò in relazione all'esigenza di assicurare un razionale sviluppo nel settore, in concomitanza del rilancio dell'agricoltura già previsto in sede nazionale e regionale, secondo criteri innovatori.

4) Modalità e disposizioni atte ad assicurare che i contenuti complessivi, relativi ai corsi di laurea attivati nelle sedi dei due Atenei, non risultino fra loro concorrenziali o ripetitivi, anche in relazione agli sbocchi professionali.

5) Con modalità da definirsi con legge, l'istituzione di un organo di coordinamento di livello regionale, per gli studi superiori nella Regione, per l'attività dei due Atenei, ed in particolare per l'elaborazione e la modifica dei rispettivi statuti e dei piani di studio.

6) Sotto il profilo della strutturazione dei due Atenei, l'adozione del criterio dipartimentale, quale elemento di coesione funzionale ed operativa di discipline strettamente affini, in conformità a quanto, in proposito, è stato previsto per l'Università della Calabria.

7) Adeguati interventi per l'edilizia e per le attrezzature dei due Atenei e per l'attuazione, secondo impostazioni avanzate, del diritto allo studio, anche tramite la creazione di centri residenziali predisposti per assicurare la frequenza ai corsi ed aperti anche agli studenti non residenti, che documentino la loro qualità di lavoratori.

Nell'ambito, poi, di un razionale sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca, va posta nella dovuta evidenza anche l'esistenza in Udine del Centro internazionale di scienze meccaniche (CISM).

In base alle surriferite deliberazioni regionali, abbiamo ritenuto di stendere il presente disegno di legge in assoluta conformità con le scelte regionali stesse.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È istituita nella Regione autonoma a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia l'Università statale del Friuli con sede in Udine, compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche.

## Art. 2.

L'Università statale del Friuli deve essere organizzata secondo le impostazioni ed i contenuti anticipatori della riforma degli studi superiori, seguendo fra l'altro il criterio dipartimentale, e si articola nei seguenti corsi di laurea:

- a) lingue e letterature straniere moderne;
- b) lingue e letterature dell'Europa orientale;
- c) ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
- d) ingegneria per la programmazione industriale, l'economia e la gestione delle aziende;
- e) scienze agrarie e dell'alimentazione;
- f) scienze dell'amministrazione.

## Art. 3.

L'Università del Friuli deve, costituendo il proprio ordinamento, disporre che i contenuti complessivi, relativi ai corsi di laurea attivati nelle sedi dei due Atenei di Trieste e di Udine, non risultino fra loro concorrenziali, anche in relazione agli sbocchi professionali degli studenti.

## Art. 4.

È istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, fino all'emanazione della legge di riforma generale dell'ordinamento universitario, il Comitato di gestione dell'Università del Friuli.

Il Comitato è così composto:

- 1) cinque membri eletti dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, garantendo la presenza delle minoranze;
- 2) tre membri eletti dal Consiglio provinciale di Udine e tre dal Consiglio comunale di Udine, garantendo la presenza delle minoranze;
- 3) due docenti per ciascun corso di laurea;
- 4) tre rappresentanti eletti dal personale non docente dell'Università;
- 5) dieci membri eletti dagli studenti allorchè funzioneranno i corsi di laurea;
- 6) cinque membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative;
- 7) cinque membri designati dalle organizzazioni produttive di categoria.

## Art. 5.

Il Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge attua la gestione ordinaria e provvede in modo particolare a:

- 1) formulare proposte al Consiglio regionale per la localizzazione dell'Università e per l'approntamento delle strutture necessarie;
- 2) formulare proposte al Ministero della pubblica istruzione per lo statuto e per il piano di attuazione dell'Università;
- 3) esercitare le funzioni attribuite dalle norme in vigore ai consigli di amministrazione delle università.

## Art. 6.

È istituito il Comitato regionale per gli studi superiori e per la ricerca nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Comitato coordina l'attività autonoma dei due Atenei regionali anche per l'elabora-

zione e le modifiche dei rispettivi statuti e dei piani di studio. Formula inoltre proposte al Consiglio regionale per l'effettiva attuazione del diritto allo studio.

La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato saranno regolate con apposita legge regionale.

#### Art. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte elaborate dal Comitato di gestione di cui all'articolo 4 della presente legge, sentito il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, emana lo statuto dell'Università del Friuli, entro 180 giorni dall'insediamento del Comitato stesso.

#### Art. 8.

Alle spese di funzionamento e di impianto del Comitato di gestione di cui all'articolo 4, del Comitato di coordinamento regionale di cui all'articolo 6 e dell'Università del Friuli, si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e con gli stanziamenti previsti dal capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1976 e successivi.

#### Art. 9.

Con l'inizio dell'attività dell'Università del Friuli saranno fatti salvi i risultati didattici e di ricerca acquisiti o impostati dagli studenti iscritti a corsi universitari dell'Università di Trieste in funzione nella città di Udine, e ciò agli effetti dei rispettivi piani di studio per il conseguimento della laurea.